

STATUTO SOCIALE

E

REGOLAMENTO GENERALE

DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS

LO STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E' STATO DELIBERATO DAL XXII° CONGRESSO NAZIONALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 10/12/1997 E DEL 22/04/1999, APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO 09/10/1999, PUBBLICATO IN G.U. N. 258 DEL 3/11/99 E MODIFICATO DAL XX CONGRESSO NAZIONALE DEL 22-25 NOVEMBRE 2001. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361 (COMUNICAZIONE N. 32/1999/2002 SETT. 1AURPG DEL 07/06/2002), SUCCESSIVAMENTE E' STATO MODIFICATO DAL XXI CONGRESSO NAZIONALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 17/12/2005. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361 (COMUNICAZIONE N. 33666/289/2006 AREA VURPG DEL 07/11/2006).

DAL XXII CONGRESSO NAZIONALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 27/11/2010. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALL'UFFICIO

**TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA NEL REGISTRO DELLE PERSONE
GIURIDICHE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361
(COMUNICAZIONE N. 34172/289/2012 AREA IV – URPG DEL 27/01/2012).**

REGOLAMENTO GENERALE

**IL REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO
NAZIONALE CON DELIBERA N. 12 IN DATA 13/11/1999 E MODIFICATO DAL
CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 4 IN DATA 19-20 OTTOBRE 2002 E
CON DELIBERA N. 4 IN DATA 19/03/2005. SUCCESSIVAMENTE E' STATO
MODIFICATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 3 IN DATA 28
APRILE 2007 E CON DELIBERA N. 6 DEL 20-21/04/2012 E N. 7 DELL'01/08/2012.**

AVVERTENZE

**IL PRESENTE TESTO CONTIENE ALTERNATIVAMENTE GLI ARTICOLI
DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO GENERALE.**

**TALE ALTERNANZA VIENE MENO QUANDO GLI ARTICOLI DELLO STATUTO
NON SONO REGOLAMENTATI, NEL QUALE CASO UN ARTICOLO DELLO
STATUTO SUCCEDE AD UN ALTRO ARTICOLO DELLO STATUTO.**

**GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SONO CONTRADDISTINTI DALLA SIGLA
(S.), MENTRE QUELLI DEL REGOLAMENTO DALLA SIGLA (R.) E SONO
DIVERSIFICATI ANCHE NEI CARATTERI DI SCRITTURA.**

INDICE

Titolo I		<u>Costituzione – Sede – Scopi</u>
Art.	1 (S)	<u>Costituzione e Sede</u>
Art.	1 (R)	<u>Natura Giuridica</u>
Art.	2 (S)	<u>Rappresentanza e Tutela</u>
Art.	3 (S)	<u>Scopi</u>
Art.	4 (S)	<u>Rapporti con le organizzazioni nazionali e internazionali</u>
Art.	5 (S)	<u>Indipendenza partitica e confessionale</u>
Titolo II		<u>Dei Soci</u>
Art.	6 (S)	<u>Categorie di soci</u>
Art.	6 (R)	<u>Ammissione a socio</u>
Art.	7 (S)	<u>Diritti e doveri dei soci</u>
Art.	7 (R)	<u>Diritti e doveri dei soci</u>
Art.	8 (S)	<u>Diritto di elettorato attivo e passivo</u>
Art.	8 (R)	<u>Diritto di elettorato passivo, cause di ineleggibilità, verifica dei poteri</u>
Art.	9 (S)	<u>Ciechi ed ipovedenti italiani residenti all'estero</u>
Titolo III		<u>Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus</u>
Art.	10 (S)	<u>Organizzazione</u>
Art.	11 (S)	<u>Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus</u>

Art. 11 (R) [Spese di funzionamento degli organi associativi](#)

Titolo IV [Del Congresso Nazionale](#)

Art. 12 (S) [Competenze del Congresso](#)

Art. 13 (S) [Convocazione del Congresso](#)

Art. 14 (S) [Composizione del Congresso](#)

Art. 14 (R) [Composizione del Congresso e invio nominativi dei delegati](#)

Art. 15 (S) [Organizzazione del Congresso](#)

Art. 15 (R) [Organizzazione del Congresso, votazioni e verbale](#)

Titolo V [Del Presidente Nazionale](#)

Art. 16 (S) [Competenze del Presidente Nazionale e rappresentanza legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-](#)

[Onlus](#)

Art. 16 (R) [Il Presidente Nazionale](#)

Titolo VI [Del Consiglio Nazionale](#)

Art. 17 (S) [Composizione del Consiglio Nazionale](#)

Art. 17 (R) [Composizione del Consiglio Nazionale, votazioni e opzioni](#)

Art. 18 (S) [Convocazione del Consiglio Nazionale](#)

Art. 18 (R) [Convocazione del Consiglio Nazionale](#)

Art. 19 (S) [Competenze del Consiglio Nazionale](#)

Titolo VII [La Direzione Nazionale](#)

Art. 20 (S) [Composizione della Direzione Nazionale](#)

Art. 20 (R) [Direzione Nazionale: integrazione componenti e rinnovo](#)

Art. 21 (S) [Convocazione della Direzione Nazionale](#)

Art. 21 (R) [Convocazione della Direzione Nazionale](#)

Art. 22 (S) [Competenze della Direzione Nazionale](#)

Art. 22 (R) [Competenze della Direzione Nazionale](#)

Titolo VIII [Dell'Ufficio di Presidenza Nazionale](#)

Art. 23 (S) [Ufficio di Presidenza Nazionale](#)

Titolo IX [Del Collegio dei Probiviri e delle Sanzioni disciplinari](#)

Art. 24 (S) [Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri](#)

Art. 24 (R) [Collegio dei Probiviri](#)

Art. 25 (S) [Sanzioni disciplinari](#)

Titolo X [Del Patrimonio sociale e dei proventi](#)

Art. 26 (S) [Il Patrimonio](#)

Art. 26 (R) [Il Patrimonio](#)

Art. 27 (S) [Entrate](#)

Art. 27 (R) [Entrate](#)

Titolo XI [Dei Collegi dei Sindaci](#)

Art. 28 (S) [Composizione dei Collegi dei Sindaci](#)

Art. 28 (R) [Composizione dei Collegi dei Sindaci](#)

Art. 29 (S) [Competenze dei Collegi dei Sindaci](#)

Titolo XII [Dell'Istituto Cassiere](#)

Art. 30 (S) [L'istituto Cassiere](#)

Titolo XIII [Del Segretario Generale](#)

Art. 31 (S) [Nomina e compiti del Segretario Generale](#)

Art. 31 (R) [Nomina e compiti del Segretario Generale e sue mansioni](#)

Titolo XIV [Degli Organi Regionali](#)

Art. 32 (S) [Organizzazione su base regionale](#)

Art. 32 (R) [Organizzazione regionale: spese per la sede regionale](#)

Art. 33 (S) [Il Presidente Regionale](#)

Art. 33 (R) [Il Presidente Regionale](#)

Art. 34 (S) [Il Consiglio Regionale](#)

Art. 35 (S) [Competenze del Consiglio Regionale](#)

Art. 35 (R) [Competenze del Consiglio Regionale](#)

Art. 36 (S) [L'Ufficio di Presidenza Regionale](#)

Art. 37 (S) [Entrate Regionali](#)

Art. 37 (R) [Entrate, spese, bilanci e cassiere](#)

Titolo XV [Della Sezione Provinciale](#)

Art. 38 (S) [Organizzazione della Sezione Provinciale](#)

Art. 39 (S) [L'Assemblea della Sezione Provinciale](#)

Art. 39 (R) [Assemblea della Sezione Provinciale: avviso di convocazione, diritto di partecipazione](#)

Art. 40 (S) [Competenze dell'Assemblea dei soci](#)

Art. 40 (R) [Competenze dell'Assemblea: compiti del Presidente, sospensione](#)

Art. 41 (S) [Il Presidente della Sezione Provinciale](#)

Art. 41 (R) [Il Presidente della Sezione Provinciale](#)

Art. 42 (S) [Il Consiglio della Sezione Provinciale](#)

Art. 42 (R) [Il Consiglio della Sezione Provinciale: convocazioni](#)

Art. 43 (S) [Competenze del Consiglio della Sezione Provinciale](#)

Art. 43 (R) [Competenze del Consiglio della Sezione Provinciale: insediamento, elezione dell'Ufficio di Presidenza, ambito di competenza, controllo amministrativo-politico.](#)

Art. 44 (S) [L'Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale](#)

Art. 45 (S) [Entrate della Sezione Provinciale](#)

Art. 45 (R) [Entrate, spese, bilanci, cassiere e documenti obbligatori](#)

Titolo XVI [Della Rappresentanza zonale](#)

Art. 46 (S) [La Rappresentanza zonale](#)

Art. 46 (R) [La Rappresentanza zonale: attività, iscrizione e cancellazione dei soci, entrate e spese](#)

Titolo XVII [Degli Organi consultivi](#)

Art. 47 (S) [L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti](#)

Art. 47 (R) [Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti: convocazione](#)

Art. 48 (S) [L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti](#)

Art. 48 (R) [Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti: convocazione](#)

Titolo XVIII [Disposizioni comuni ai titoli precedenti](#)

Art. 49 (S) [Durata degli Organi associativi](#)

Art. 49 (R) [Durata degli Organi associativi, proroghe, sostituzioni temporanee e ratifiche e Costituzione comitati](#)

Art. 50 (S) [Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche](#)

Art. 50 (R) [Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche](#)

Art. 51 (S) [Votazioni ed elezioni](#)

Art. 51 (R) [Votazioni ed elezioni](#)

Art. 52 (S) [Condizioni per la presentazione delle liste](#)

Art. 52 (R) [Presentazione delle liste e attribuzione dei seggi](#)

Art. 53 (S) [I ricorsi gerarchici](#)

Art. 53 (R) [I ricorsi gerarchici](#)

Art. 54 (S) [Riunioni aperte](#)

Art. 54 (R) [Riunioni aperte](#)

Titolo XIX	<u>Disposizioni finali e transitorie</u>
Art.	55 (S) <u>Modifiche dello Statuto</u>
Art.	55 (R) <u>Modifiche dello Statuto</u>
Art.	56 (S) <u>Le Sezioni Intercomunali</u>
Art.	57 (S) <u>Scioglimento e devoluzione dei beni</u>
Art.	58 (S) <u>Vigenza dello Statuto</u>
Art.	58 (R) <u>Norma finale</u>

**“STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI – ONLUS**

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 (S)

COSTITUZIONE E SEDE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede centrale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 ed assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS”.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS".

ART. 1 (R)

NATURA GIURIDICA

1. *L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti– ONLUS è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.*

ART. 2 (S)

RAPPRESENTANZA E TUTELA

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi

morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

ART. 3 (S)

SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.
2. L'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
 - a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
 - b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
 - c) promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
 - d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative;
 - e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
 - f) opera nel campo tiflogico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

- g) promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;
 - h) Favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.
3. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 (S)

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi.

ART. 5 (S)

INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESIONALE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006, ratificata in Italia con Legge n. 18 del 03/03/2009.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.
3. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS garantisce la libera eleggibilità

dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.

4. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS adotta il principio della sovranità della assemblea dei soci.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 6 (S)

CATEGORIE DI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS comprende *quattro* categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:
 - a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti (articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 3.4.2001, n. 138);
 - b) soci tutori sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali;
 - c) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono economicamente all'attività dell'Unione o che prestano la loro opera gratuita a vario titolo in favore dell'Unione;
 - d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servizi all'organizzazione ed ai ciechi ed agli ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.
2. Possono essere soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale.

ART. 6(R)

AMMISSIONE A SOCIO

Comma I

Si acquista la qualità di socio effettivo, sostenitore e tutore con l'ammissione deliberata dal

Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente.

Comma II

Per l'iscrizione a socio effettivo e tutore occorre presentare domanda, in carta libera, nella quale vanno dichiarate, oltre le generalità, cittadinanza, residenza, stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegare due fotografie, nonché copia del referto della Commissione Sanitaria per gli accertamenti oculistici o di controllo ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, o di altro Servizio Convenzionato o comunque accreditato secondo la normativa vigente, oppure copia autenticata da impiegato della Sezione a ciò designato, del libretto di pensione di cieco civile. È fatta salva la facoltà della Sezione di avvalersi in ogni momento di un oculista di fiducia per l'accertamento del visus del richiedente.

Comma III

Per l'iscrizione a socio tutore la domanda va corredata, oltre che dai documenti di cui al comma II, relativi al minore o interdetto, anche da certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza.

Comma IV

L'iscrizione è decisa con delibera del Consiglio Sezionale nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda, e con effetto dalla data risultante dal protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale, nella prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda, non adotti provvedimento, l'iscrizione opera di diritto.

Comma V

Coloro che, per qualsiasi motivo, desiderino iscriversi in Sezione diversa da quella della loro residenza devono farne motivata domanda alla Sezione prescelta.

Comma VI

Salvo i casi di cui al precedente comma, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alle Sezioni di nuova residenza; il trasferimento va comunicato dal socio alla Sezione di origine e da questa sollecitamente notificato alla Sezione presso la quale il socio

si trasferisce, con invio degli atti contenuti nel fascicolo personale del socio.

Comma VII

I soci residenti all'estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione, l'iscrizione avviene presso la Sezione di Roma.

Comma VIII

L'anzianità associativa, si calcola dalla data di iscrizione, restando conteggiati soltanto gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo, ivi comprese le annualità arretrate.

Comma IX

La qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione Nazionale.

ART. 7 (S)

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. I soci effettivi ed i soci tutori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. Dovere di tutti i soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi.

ART. 7(R)

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Comma I

I soci effettivi e tutori hanno il dovere di pagare annualmente la quota sociale alla Sezione di appartenenza. Per i sottoscrittori di delega di pagamento della quota sociale sulle provvidenze erogate dall'INPS valgono le modalità previste dall'apposita convenzione.

Comma II

In caso di morosità, il socio è sospeso da ogni attività associativa.

Comma III

I soci effettivi e tutori sono muniti di tessera sociale con fotografia; detta tessera è annualmente convalidata.

Comma IV

Ogni Sezione invia alla Sede Centrale dell'Unione le variazioni del quadro organizzativo.

Comma V

I soci sostenitori sono muniti di apposita tessera rilasciata dalla Sezione di appartenenza.

Comma VI

Al socio effettivo o tutore moroso, sospeso dalle attività associative, è comunque inviato l'avviso di convocazione delle assemblee e delle riunioni degli organi di cui fa parte, ma potrà esercitare i diritti di socio esclusivamente se in regola con la quota sociale.

Comma VII

La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due anni.

ART. 8 (S)

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori. I soci tutori non possono essere eletti alle cariche di Presidente.
2. I vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli delle Sezioni Provinciali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori.
3. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

ART. 8(R)

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO,
CAUSE DI INELEGGIBILITA', VERIFICA DEI POTERI

Comma I

Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l'organo competente delibera la decadenza.

Comma II

Coloro che risultano eletti, entro 8 giorni dalla comunicazione della proclamazione dell'elezione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e politici. L'assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione.

Comma III

Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti.

Comma IV

Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilità è ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari.

ART. 9 (S)

CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I ciechi e gli ipovedenti cittadini italiani residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri di quelli residenti in Italia.

TITOLO III

ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI- ONLUS

ART. 10 (S)

ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti-ONLUS è costituita da una struttura nazionale e da strutture regionali e provinciali, dotate, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore, di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.

ART. 11 (S)

ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI- ONLUS

1. Sono Organi della struttura nazionale:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) il Consiglio Nazionale;
 - d) la Direzione Nazionale;
 - e) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
 - h) l'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti
2. Sono organi delle strutture regionali:
 - a) il Presidente Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;

- c) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - d) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;
 - e) l'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti
3. Sono organi delle strutture provinciali:
- a) l'Assemblea della Sezione Provinciale;
 - b) il Presidente della Sezione Provinciale;
 - c) il Consiglio della Sezione Provinciale
 - d) l'Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;
 - e) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale;
4. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute per teleconferenza.
5. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali compete una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale.

ART. 11 (R)

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Comma I

L'indennità per i dirigenti nazionali è stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i dirigenti regionali dai Consigli Regionali, quella per i dirigenti sezionali dai Consigli Sezionali, nei limiti di legge.

Comma II

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Comma III

Le spese del Congresso e del Consiglio Nazionali sono a carico del bilancio della Sede Centrale. Le spese relative al funzionamento degli organi dell'Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso cui operano.

Comma IV

Le indennità per missioni e trasferte sono determinate dalla Direzione Nazionale.

TITOLO IV
DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 12 (S)

COMPETENZE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è l'organo supremo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS e determina l'indirizzo della politica associativa.
2. Sono di sua competenza:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
 - b) le modifiche dello Statuto Sociale;
 - c) l'elezione del Presidente Nazionale;
 - d) l'elezione di 20 Consiglieri Nazionali.

ART. 13 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.

ART. 14 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali nella seguente misura:
 - per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 200;
 - per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 300.

2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal numero dei soci.
3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.
4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali.
5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 14 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO E INVIO NOMINATIVI DEI DELEGATI

Comma I

I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle assemblee ordinarie delle Sezioni e i relativi indirizzi, nonché degli altri soci che hanno riportato voti nelle elezioni per i delegati sono comunicati dalle Sezioni, entro venti giorni dall'effettuazione delle rispettive assemblee, ai Consigli Regionali e alla Presidenza Nazionale, unitamente all'indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale.

Comma II

Il Presidente Nazionale invia, almeno tre mesi prima, alle Sezioni Provinciali e ai Consigli Regionali nonché ai componenti di diritto l'avviso di convocazione del Congresso con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede e della data, in conformità delle delibere del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale.

Comma III

I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci possono presenziare ai lavori congressuali.

Comma IV

La Direzione Nazionale ed il Presidente Nazionale possono invitare al Congresso persone che abbiano acquisito benemerienze nei confronti dei ciechi e dell'Unione.

Comma V

Il Presidente del Congresso ha facoltà di concedere la parola ai Proviviri, ai Sindaci ed agli invitati.

ART. 15 (S)

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, e cinque questori tutti vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso.
2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione per la verifica dei poteri;
 - b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;
 - c) Commissione elettorale.
3. Il Congresso può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.

ART. 15 (R)

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE

Comma I

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali.

Comma II

La conta dei voti relativi alla elezione del Presidente del Congresso viene fatta da tre persone designate dal Presidente Nazionale.

Comma III

Le conte successive alla elezione del Presidente del Congresso, fino a quando non siano stati eletti gli scrutinatori, vengono eseguite da tre persone indicate dal Presidente del Congresso.

Comma IV

Il Congresso, dopo l'insediamento della presidenza e l'elezione degli scrutinatori, procede

alla costituzione delle commissioni di cui all'art. 15 dello Statuto.

Comma V

La Commissione elettorale è costituita al massimo da un rappresentante per ogni regione; la Commissione per la verifica dei poteri è composta da non più di sette membri. La Commissione per le modifiche allo Statuto è costituita, di norma, dai Presidenti Regionali.

Comma VI

L'elezione del Presidente e dei due vice-presidenti del Congresso, degli scrutinatori, dei questori, dei componenti le commissioni, dei presidenti delle sessioni congressuali e quelle concernenti ogni altro incarico relativo ai lavori del congresso sono effettuate, di norma, per alzata di mano.

Comma VII

Al Presidente del Congresso è riservato ogni potere di organizzazione e svolgimento dei lavori, con facoltà di allontanare qualunque estraneo al Congresso (compresi gli accompagnatori dei delegati) dall'aula.

Comma VIII

Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 16 (S)

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI- ONLUS

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e

degli Ipovedenti-ONLUS.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Nazionali;
- b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Direzione Nazionali ;
- d) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

ART. 16 (R)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Comma I

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente, o delegando un componente del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale, alle riunioni dei Consigli Regionali e Sezionali.

Comma II

L'incapacità del Presidente Nazionale, prevista dall'art. 19, lettera d) dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato su proposta della Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale con il voto dei tre quarti dei componenti, sulla base di documentati riscontri obiettivi.

Comma III

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale convoca con urgenza il Consiglio Nazionale. Fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita tutte le funzioni.

Comma IV

Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino al Congresso Nazionale.

TITOLO VI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 17 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
- c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 17 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE, VOTAZIONI E OPZIONI

Comma I

Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Qualora non siano disponibili almeno tre scrutinatori vedenti, tutte le votazioni palesi debbono effettuarsi per appello nominale. Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina una Commissione costituita da cinque membri di cui almeno due a conoscenza del Braille.

Comma II

I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione di incompatibilità, debbono comunicare per iscritto al Presidente Nazionale, con mezzi che consentano la dimostrazione della spedizione, la loro opzione entro il termine di otto giorni dalla

comunicazione della elezione, pena la decadenza dalla carica.

Comma III

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più degli eletti, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione al subentrante o ai subentranti i quali, a pena di decadenza, debbono dichiarare l'accettazione della carica, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 18 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

ART. 18 (R)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Comma I

Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza di cui al precedente articolo, convoca il Consiglio Nazionale in prima riunione entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla conclusione del Congresso.

Comma II

Il Presidente Nazionale invia l'avviso di convocazione, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata, o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno venti giorni prima di ciascuna riunione.

Comma III

Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Comma IV

In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.

Comma V

Il Presidente può invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti e Organismi.

Comma VI

Un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale può richiedere, almeno otto giorni prima della riunione, che siano iscritti all'ordine del giorno particolari argomenti, che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo.

ART. 19 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera la convocazione del Congresso;
- b) elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che ottengono il voto della maggioranza degli aventi diritto;
- c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 dei propri componenti. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica della Direzione Nazionale;
- d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
- e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente Nazionale deve dimettersi;
- f) elegge i Probiviri effettivi e supplenti;
- g) elegge due Sindaci effettivi e due supplenti;
- h) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
- i) nomina i soci onorari;

- j) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività dell'Unione e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- k) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione, su proposta della Direzione Nazionale;
- m) determina l'entità della quota sociale, nonché le percentuali di distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali e Consigli delle Sezioni Provinciali;
- n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa;
- o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;
- p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell'Unione;
- q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale competente.

TITOLO VII

LA DIREZIONE NAZIONALE

ART. 20 (S)

COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, e da dieci componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti

della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante elezione integrativa da parte del Consiglio Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovrà essere rinnovata.

ART. 20 (R)

DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI E RINNOVO

Comma I

L'elezione integrativa, di cui al secondo comma dell'art. 20 dello Statuto, per incapacità di uno o più membri della Direzione (dichiarata dal Consiglio Nazionale), o per vacanza comunque determinata, è compiuta dal Consiglio Nazionale in riunione appositamente convocata.

Comma II

Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca tempestivamente il Consiglio Nazionale, in seduta straordinaria, per il rinnovo della Direzione Nazionale.

ART. 21 (S)

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la Direzione stessa.

ART. 21 (R)

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Comma I

L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, è inviato dal Presidente Nazionale ai componenti La Direzione Nazionale almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 48

ore prima.

Comma II

Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22 (S)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale:

- a) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il terzo componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- b) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
- d) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dall'Unione;
- e) nomina un Istituto Cassiere;
- f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali;
- g) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
- h) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus;
- i) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale di cui si sia verificata la vacanza;
- j) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
- k) può, ove ne ravvisi l'opportunità, esercitare il controllo amministrativo sui Consigli

Regionali e sulle Sezioni Provinciali;

- l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito regionale;
- m) autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'Unione,
- n) in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;
- o) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale.

ART. 22 (R)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Comma I

La Direzione designa i rappresentanti dell'Unione tenendo conto delle indicazioni formulate dai Consigli Regionali, ove la terna prevista dall'art. 35, lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. I rappresentanti designati dalla Direzione Nazionale devono riferire per iscritto al Presidente Nazionale, almeno una volta all'anno, sull'esecuzione del mandato e sulle questioni di particolare interesse per l'Unione concernenti l'amministrazione di cui fanno parte.

Comma II

La Direzione scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa.

Comma III

In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale, La Direzione Nazionale nomina un Commissario Straordinario.

Comma IV

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'organo disciolto ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un

massimo di un anno. Decorso tale termine, decade automaticamente e viene sostituito.

Comma V

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Consiglio Regionale e può nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari del Consiglio Regionale.

Comma VI

Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.

Comma VII

La Direzione Nazionale può nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale o il Commissario Straordinario regionale per l'adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Comma VIII

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di incarico, cessa dal suo incarico.

Il Consiglio Regionale presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.

Comma IX

Le spese relative ai Commissari sono a carico dell'organo sostituito.

Comma X

La Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o più settori di attività inerenti le finalità associative.

Comma XI

I componenti della Direzione Nazionale, ai quali sono stati attribuiti particolari settori di attività, operano in stretto collegamento con il Presidente Nazionale e riferiscono

periodicamente alla Direzione Nazionale.

Comma XII

La Direzione Nazionale costituisce apposite Commissioni di lavoro e Comitati tecnici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono essere designati da assemblee di base.

Comma XIII

Le spese per il funzionamento delle Commissioni consultive e dei Comitati tecnici sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

Comma XIV

La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente Nazionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e della Direzione Nazionali.

TITOLO VIII

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

ART. 23 (S)

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e dal componente della Direzione Nazionale da questa eletto. Collabora con il Presidente nell'assolvimento dei compiti statutari.

TITOLO IX
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 24 (S)

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, ed associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli delle Sezioni Provinciali.

ART. 24 (R)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Comma I

Per l'assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del personale dell'Unione.

Comma II

Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

Comma III

I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei componenti effettivi. Qualora manchi solo un componente effettivo viene sostituito dal supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Comma IV

In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di

iscrizione all'Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Comma V

Per la proposta di provvedimenti disciplinari, che deve contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, il termine è di 60 giorni dal fatto o dalla sua piena conoscenza.

Comma VI

Il Collegio comunica, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30 giorni le proposte di sanzione, con le contestazioni di addebito, agli interessati.

Comma VII

Gli organi e i soci hanno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti.

Comma VIII

Il Collegio, udite le parti che ne hanno fatto richiesta, o quelle di cui ritenga utile l'audizione, ha 90 giorni dal termine dell'istruttoria per adottare la decisione.

Comma IX

Le parti possono farsi assistere da persone di loro fiducia quando, su richiesta di parte o per decisione del Collegio, siano necessari elementi integrativi di giudizio.

Comma X

Le decisioni sono comunicate alle parti, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla adozione.

Comma XI

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

ART. 25 (S)

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l'espulsione.
2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell'Unione, dei

suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall'art. 7 del presente Statuto.

3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
4. L'espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste dal terzo comma.
5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che è sostituita dalla decadenza dalla carica ricoperta.

TITOLO X

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

ART. 26 (S)

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS abbia la proprietà a qualsiasi titolo ed è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

ART. 26 (R)

IL PATRIMONIO

L'amministrazione dei beni è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.

ART. 27 (S)

ENTRATE

1. Le entrate dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dalle rendite patrimoniali;
 - c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
 - d) da donazioni, lasciti ed oblazioni;
 - e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.
2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27 (R)

ENTRATE

Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l'immagine del cieco e la dignità ed il prestigio dell'Unione.

TITOLO XI

DEI COLLEGI DEI SINDACI

ART. 28 (S)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Provinciali.
2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale; in numero di uno dal Ministero dell'Interno; in numero di uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e in numero di uno dal Ministero per i Beni Culturali. I componenti dei Collegi

Regionali e dei Collegi Provinciali, in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti rispettivamente, dal Consiglio Regionale e dal Consiglio della Sezione Provinciale.

3. Ciascun Collegio elegge il suo Presidente tra i membri effettivi.

ART. 28 (R)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

Comma I

I componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di documentate competenze amministrativo-contabili.

Comma II

In caso di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente più anziano di età.

ART. 29 (S)

COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.
3. I Collegi Regionali e i Collegi Provinciali dei Sindaci:
 - a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali;
 - b) verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
 - c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.

TITOLO XII
DELL'ISTITUTO CASSIERE

ART. 30 (S)

L'ISTITUTO CASSIERE

1. L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.
2. Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

TITOLO XIII
DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 31 (S)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea dei Quadri Dirigenti e ne redige i verbali;
 - b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
 - c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell'espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed è responsabile dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

4. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.
5. Funzioni analoghe vengono svolte dai segretari regionali e sezionali.

ART. 31 (R)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE E SUE MANSIONI

Comma I

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione dopo ogni Congresso Nazionale; può essere revocato dal Consiglio Nazionale in qualunque momento.

Comma II

Le funzioni disciplinari sono esercitate dal Segretario Generale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza Nazionale. La sanzione del licenziamento è adottata dalla Direzione Nazionale.

TITOLO XIV

DEGLI ORGANI REGIONALI

ART. 32 (S)

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel capoluogo di regione.
3. Il Consiglio Regionale rappresentativo del territorio di competenza è l'organismo

intermedio su cui si fonda l'organizzazione dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus.

ART. 32 (R)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE: SPESE PER LA SEDE REGIONALE

Comma I

Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della Sezione Provinciale presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità concordate con la Sezione medesima.

Comma II

La Direzione Nazionale può autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello della Sezione del capoluogo di Regione.

ART. 33 (S)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante *legale* dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nell'ambito regionale, ed ha la direzione dell'attività associativa svolta in tale ambito.
2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;
 - c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell'art. 22.
 - d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
 - e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale

da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 33 (R)

IL PRESIDENTE REGIONALE

Comma I

Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato, il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.

ART. 34 (S)

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto da:
 - a) I Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto.
 - b) I componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in numero di uno per ogni sezione fino a 1.000 soci effettivi, di due per ogni sezione fino a 2.000 soci effettivi, di tre per ogni sezione fino a 3.000 soci effettivi, di quattro per ogni sezione con oltre 3.000 soci effettivi.
2. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano i Consigli delle Sezioni Provinciali svolgono anche le funzioni di Consiglio Regionale.

ART. 35 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e degli ipovedenti nell'ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina le attività delle Sezioni Provinciali e determina l'indirizzo dell'attività associativa in campo regionale.
2. Il Consiglio Regionale inoltre:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere

Delegato e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri due componenti, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza Regionale;

- b) vigila sull'applicazione nell'ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
- c) è responsabile dell'attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;
- d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- e) nomina l'Istituto Cassiere regionale;
- f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS in seno a tutti gli Organismi e Commissioni di competenza degli Organi regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
- g) nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce i Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
- h) può esercitare, ove ne ravvisi l'opportunità, il controllo contabile amministrativo sulle Sezioni Provinciali;
- i) nomina il Commissario Straordinario presso le Sezioni Provinciali;
- j) nomina il Commissario ad acta presso le Sezioni Provinciali;
- k) vota la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, che devono essere soci effettivi, e al Consigliere Delegato e agli eventuali altri due componenti dell'Ufficio di Presidenza, su proposta di almeno un terzo e a maggioranza dei componenti;
- l) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci;
- m) può costituire Consigli di Amministrazione Comitati e gestioni speciali per la

- gestione di specifiche attività dell'Unione a livello regionale;
- n) stabilisce le norme attinenti al funzionamento delle strutture di cui alla lettera m);
 - o) delibera l'assunzione del personale dipendente dal Consiglio medesimo;
 - p) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali nell'ambito del territorio di propria competenza.
 - q) Autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni destinati al Consiglio Regionale.

ART. 35 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Comma I

La prima riunione del Consiglio Regionale avviene entro 20 giorni dal completamento della sua composizione.

Comma II

La riunione di insediamento del Consiglio Regionale e le eventuali successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di iscrizione all'Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicate, al primo punto dell'ordine del giorno la verifica dei poteri e, al secondo punto, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Regionale.

Comma III

Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza sono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti, a scrutinio segreto, secondo l'ordine seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato.

Comma IV

Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente Regionale con avviso scritto almeno 8 giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 48 ore prima.

Comma V

È convocato in via straordinaria:

- a) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;*
- b) su richiesta della maggioranza dell'Ufficio di Presidenza Regionale;*
- c) su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;*
- d) su richiesta del Presidente Nazionale, che ne indica l'ordine del giorno.*

Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con le modalità previsti nel presente articolo.

Comma VI

Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Comma VII

Il Presidente può invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi.

Comma VIII

Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli Organi sezionali possono stabilire rapporti con gli Organi dell'Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale è tenuto ad informare preventivamente il Presidente Regionale.

Comma IX

Il controllo di cui alla lettera h) dell'art. 35 dello Statuto è effettuato, previa deliberazione del Consiglio Regionale, dal Presidente o da un suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla verifica.

Comma X

Il Presidente Regionale riferisce le risultanze della verifica al Consiglio Regionale, per gli eventuali provvedimenti.

Comma XI

Il Consiglio Regionale può chiedere per iscritto al Presidente Sezionale di convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta vengono indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno ed il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato.

Comma XII

Il Consiglio Regionale può chiedere per iscritto ai Presidenti Sezionali che siano iscritti argomenti specifici all'ordine del giorno delle Assemblee e dei Consigli Sezionali.

Comma XIII

I rappresentanti designati dal Consiglio Regionale devono riferire allo stesso Ufficio di Presidenza regionale sull'esecuzione del mandato, di norma una volta ogni anno. Comunque, tutte le volte che, nell'ambito dell'amministrazione di cui fanno parte, insorgano questioni di particolare interesse per l'Unione, o quando il Consiglio Regionale o l'Ufficio di Presidenza ne facciano richiesta.

Comma XIV

Il Consiglio Regionale scioglie i Consigli delle Sezioni Provinciali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa.

Comma XV

Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio Regionale nomina un Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il Commissario Regionale di cui all'art. 22 Comma II, del presente Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc.

Comma XVI

Il Consiglio Regionale ha facoltà di nominare commissari ad acta presso le Sezioni Provinciali nei casi e con le modalità previsti dal medesimo art. 22 Comma VI, del presente Regolamento.

Comma XVII

Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti dal

Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a carico del Consiglio Regionale.

Comma XVIII

Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o ad un suo delegato, di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento, il Presidente Regionale invia al Presidente Nazionale l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, con il preavviso previsto per le sedute dei rispettivi Organi.

Comma XIX

Il Consiglio Regionale delibera l'assunzione del proprio personale dipendente ed autorizza lo svolgimento di attività da parte di eventuali volontari.

Comma XX

Il Consiglio Regionale può: costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative; nominare comitati tecnici i cui componenti possono essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obiettivi statutarî; organizzare convegni nell'ambito regionale.

Comma XXI

Più Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

Comma XXII

Il Consiglio Regionale nomina rappresentanti regionali nei comitati nazionali, su designazione delle assemblee di base.

Comma XXIII

Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente Regionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Regionale.

ART. 36 (S)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Regionale e collabora con il Presidente.

ART. 37 (S)

ENTRATE REGIONALI

1. Le entrate regionali sono costituite:

- a) dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
- b) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'Unione;
- d) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- e) da oblazioni e contributi di privati;
- f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni Provinciali;
- g) da ogni altra entrata.

ART. 37 (R)

ENTRATE, SPESE, BILANCI E CASSIERE

I contributi delle Sezioni Provinciali sono fissati tenendo conto prevalentemente del numero dei soci delle stesse.

TITOLO XV
DELLA SEZIONE PROVINCIALE

ART. 38 (S)

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l'attuazione delle finalità associative.
3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo della provincia.

ART. 39 (S)

L'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L'Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile e, in via straordinaria:
 - a) per eleggere il Consiglio della Sezione Provinciale vacante;
 - b) per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
 - c) quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga necessario;
 - d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne faccia richiesta scritta.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione Provinciale.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti

ART. 39 (R)

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE: AVVISO DI CONVOCAZIONE,

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Comma I

L'Assemblea della Sezione Provinciale è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l'iscrizione, almeno 20 giorni di calendario prima della data di svolgimento. La seconda convocazione può avere luogo dopo un'ora dalla prima.

Comma II

L'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e relativi allegati potrà essere certificato da dichiarazione del Segretario o impiegato della sezione (o, in mancanza, dal Presidente Sezionale). Inoltre, l'avviso potrà essere anche contenuto in periodico edito dalla Sezione che contenga esclusivamente l'avviso di convocazione, nonché gli allegati d'obbligo.

Comma III

All'avviso di convocazione devono essere allegati: la relazione sull'attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al conto consuntivo, ovvero la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo.

Comma IV

La data dell'Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall'Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

Comma V

Partecipano all'Assemblea, con i diritti di cui all'art. 7 dello Statuto, i soci effettivi e tutori che siano in regola con il tesseramento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori ed onorari, ai quali viene esteso l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Possono anche presenziare, senza diritto di voto e di parola, i

soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

Comma VI

Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, possono partecipare all'Assemblea (senza diritto di voto se iscritti presso altre sezioni).

Comma VII

La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all'Assemblea.

Comma VIII

Quando debbano essere eletti i delegati al Congresso Nazionale, l'avviso di convocazione dovrà indicare il numero dei delegati spettanti alla Sezione.

ART. 40 (S)

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci:

- a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti;
- b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d) elegge il Consiglio della Sezione Provinciale;
- e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione Provinciale su mozione proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione Provinciale;
- f) elegge i delegati al Congresso;
- g) elegge i componenti del Consiglio Regionale.
- h) L'assemblea dei soci vota la sfiducia al consigliere regionale su mozione proposta da

almeno 1/10 degli aventi titolo a partecipare all'assemblea. L'approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del consigliere regionale.

ART. 40 (R)

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE

Comma I

Qualora non sia possibile procedere all' approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 aprile, l'assemblea potrà essere convocata, ai sensi della lettera c), entro il 30 novembre.

Comma II

Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari. La conta dei voti per l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene fatta da tre persone vedenti, designate dal Presidente Sezionale

Comma III

Il Presidente dell'Assemblea:

- *nomina il Segretario dell'Assemblea;*
- *dirige i lavori assembleari;*
- *dirime eventuali controversie assembleari;*
- *vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;*
- *proclama gli eletti;*
- *fa redigere in triplice copia, sotto la sua responsabilità, il verbale dei lavori assembleari che sottoscrive in ogni copia. Delle tre copie del verbale una resterà agli atti della Sezione Provinciale, la seconda dovrà essere rimessa alla Presidenza Nazionale e la terza al Consiglio Regionale.*

Comma IV

Qualora l'Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell'Assemblea o, se questi non è ancora stato eletto,

dal Presidente del Consiglio della Sezione Provinciale. La nuova data dovrà essere fissata d'intesa con il Consiglio Regionale.

ART. 41 (S)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Presidente della Sezione Provinciale è il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito provinciale, ed ha la direzione dell'attività associativa svolta in tale ambito.
2. Il Presidente della Sezione Provinciale inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione Provinciale;
 - c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione Provinciale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell'articolo 22.
 - d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione Provinciale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio della Sezione Provinciale nella prima riunione utile.
 - e) Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio della Sezione Provinciale da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente della Sezione Provinciale sostituisce il Presidente della Sezione Provinciale in caso di assenza o impedimento.

ART. 41(R)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Comma I

Il Presidente Provinciale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle cariche sociali sezionali, completi dei dati anagrafici, qualifiche ed indirizzi di tutti gli eletti.

Comma II

Il Presidente Provinciale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato, il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.

ART. 42 (S)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente è costituito da:
 - cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta;
 - sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi;
 - nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi;
 - undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi;
 - tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi.
2. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.
3. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi.
4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, quando:
 - a) il Presidente lo ritenga necessario;
 - b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio Regionale;
 - c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 42 (R)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: CONVOCAZIONI

Comma I

Nell'avviso di convocazione, da inviare almeno 8 giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 48 ore prima, sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Oltre all'avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli

argomenti all'ordine del giorno.

Comma II

Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione Provinciale, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 42 dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con le modalità previste dal Comma I del presente articolo.

Comma III

Il Presidente può invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi.

Comma IV

Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali, il Presidente Sezionale invia loro in tempo utile copia dell'avviso di convocazione.

ART. 43 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri due componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Sezione; il Presidente e il Vice Presidente sono eletti fra i soci effettivi;
- b) è responsabile dell'attività associativa della Sezione e promuove ogni iniziativa in favore dei ciechi e degli ipovedenti nell'ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;

- c) predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e la relazione programmatica;
- d) predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
- e) nomina l'Istituto Cassiere;
- f) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell'Unione in seno agli organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'Unione in organismi che operano nella provincia, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
- g) revoca il mandato al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere Delegato su proposta di almeno 1/3 ed a maggioranza dei componenti.
- h) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- i) delibera sull'istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze zonali e nomina propri referenti comunali;
- j) può costituire Consigli di Amministrazione, Comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività;
- k) stabilisce le norme per il funzionamento delle strutture di cui alla lettera j);
- l) delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea;
- m) delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sezione.
- n) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sezionale dei Sindaci.
- o) Autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni destinati alla Sezione provinciale.
- p) I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino al compimento del 35° anno di età.

ART. 43 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: INSEDIAMENTO,

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, AMBITO DI COMPETENZA,

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-POLITICO

Comma I

Il Consiglio della Sezione Provinciale viene insediato entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Sezionale nel corso della quale il Consiglio stesso è stato eletto.

Comma II

Il Presidente Sezionale uscente convoca nel termine di cui al comma precedente la prima riunione del Consiglio Sezionale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: al primo punto all'ordine del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente Regolamento, ed al secondo punto l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Provinciale.

Comma III

Fino alla elezione del Presidente Sezionale la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di iscrizione all'Unione o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età.

Comma IV

Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti, con votazione segreta secondo l'ordine seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato.

Comma V

Il Consiglio Sezionale delibera l'assunzione del personale dipendente dalla Sezione ed autorizza lo svolgimento di attività da parte di eventuali volontari.

Comma VI

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Sezionale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Comma VII

Il Consiglio Sezionale, su proposta del Presidente Sezionale, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente Sezionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Sezionale.

ART. 44 (S)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio della Sezione Provinciale e collabora con il Presidente.

ART. 45 (S)

ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite:
 - a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
 - b) da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
 - c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione Provinciale;
 - d) da donazioni e contributi di privati;
 - e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell'Unione;
 - f) da ogni altra entrata.

ART.45 (R)

ENTRATE, SPESE, BILANCI, CASSIERE E DOCUMENTI OBBLIGATORI

Entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea, il Presidente Sezionale trasmette i documenti finanziari, corredati dal parere del Collegio Provinciale dei Sindaci, al Consiglio Regionale.

TITOLO XVI

DELLA RAPPRESENTANZA ZONALE

ART. 46 (S)

LA RAPPRESENTANZA ZONALE

1. La Rappresentanza zonale cura, su direttive del Consiglio della Sezione Provinciale

territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui opera.

2. Essa è affidata a una Rappresentanza Collegiale la quale elegge un proprio Coordinatore.

ART. 46 (R)

LA RAPPRESENTANZA ZONALE: ATTIVITA', ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEI SOCI, ENTRATE E SPESE

Comma I

La Rappresentanza chiede la preventiva approvazione delle proprie iniziative al Consiglio della Sezione Provinciale.

Comma II

L'iscrizione e la cancellazione dei soci debbono essere immediatamente proposte al Consiglio della Sezione.

Comma III

La Rappresentanza presenta annualmente alla Sezione l'elenco dei nuovi iscritti e di quelli cessati.

Comma IV

Alle Rappresentanze è affidato annualmente dalla Sezione, a titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, un fondo da determinarsi caso per caso.

Comma V

Ogni anno le Rappresentanze versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese.

TITOLO XVII
DEGLI ORGANI CONSULTIVI

ART. 47 (S)

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.

ART. 47 (R)

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è convocata dal Presidente Nazionale con le stesse modalità del Consiglio Nazionale, in quanto compatibili.

ART. 48 (S)

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dal Consiglio Regionale e dai Consigli delle Sezioni Provinciali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

ART. 48 (R)

ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è convocata dal Presidente Regionale con le stesse modalità del Consiglio Regionale, in quanto compatibili.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

ART. 49 (S)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS restano in carica cinque anni.
2. Gli Organi Regionali e Provinciali si rinnovano nelle Assemblee Precongressuali.
3. I loro componenti sono rieleggibili.
4. I componenti di qualsiasi organo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 49 (R)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE, SOSTITUZIONI TEMPORANEE
RATIFICHE E COSTITUZIONE COMITATI

Comma I

Salvo diversa previsione del presente Statuto, gli Organi collegiali o monocratici dell'Unione restano in carica quanto l'organo che li ha nominati, che può anche procedere alla loro revoca.

Comma II

Fino all'insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, gli Organi scaduti.

Comma III

In tutti i casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente di ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.

Comma IV

Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all'organo

ordinariamente competente nella prima seduta utile.

Comma V

Per ogni Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre, cinque o sette, a seconda che il Consiglio della Sezione sia composto da sette, nove od undici e tredici consiglieri.

Comma VI

Il Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione del competente Consiglio Regionale, può essere intersezionale; in tal caso il numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.

Comma VII

Per ogni Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale o intersezionale.

Comma VIII

È costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi, eletti dai Presidenti dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.

Comma IX

Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l'anno, i Presidenti dei Comitati Regionali Giovani, per il coordinamento delle iniziative.

Comma X

Ogni Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

Comma XI

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i soci effettivi che non abbiano compiuto trentacinque anni.

Comma XII

Nell'ambito dei bilanci preventivi della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.

Comma XIII

Il Consiglio Nazionale può deliberare la costituzione di altri Comitati, aventi particolari finalità, ai quali si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

ART. 50 (S)

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell'Unione. I Consiglieri Nazionali, eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di Presidente Regionale. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale, Regionali e Provinciali ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell'Unione.
2. La carica di dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per ciechi qualora le stesse operino contro l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS. Parimenti la qualità di socio dell'Unione è incompatibile con quella di socio di tali associazioni.
3. La carica di dirigente dell'Unione è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro a carattere continuativo con l'Unione e con gli enti nei cui confronti l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS eserciti poteri di gestione e di controllo.
4. La carica di dirigente dell'Unione è altresì incompatibile con rapporti di collaborazione professionale con l'Unione e con gli enti nei cui confronti l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus eserciti poteri di gestione e di controllo nel territorio di propria competenza.
5. La carica di Presidente Regionale, il quale viene eletto tra i consiglieri regionali di cui all'art. 34 lettera b), è incompatibile con la carica di Presidente della Sezione Provinciale.
6. I dirigenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus che vengono eletti o nominati a cariche politiche, sono sospesi dalle funzioni attinenti il ruolo rivestito fino

alla cessazione dell'incarico politico cui sono chiamati.

7. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Tale disposizione si applica ai mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello Statuto approvato dal XIX Congresso Nazionale.

ART. 50 (R)

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CUMULO DI CARICHE.

La sospensione viene dichiarata dal Consiglio Nazionale qualora si tratti di dirigenti nazionali; dalla Direzione Nazionale qualora si tratti di dirigenti regionali e dal Consiglio Regionale qualora si tratti di dirigenti provinciali, su richiesta dell'organo di appartenenza. Per i consiglieri nazionali eletti dal Congresso l'organo competente è la Direzione Nazionale.

ART. 51 (S)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le votazioni nell'ambito degli Organi, avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l'organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.
3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.
4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all'Unione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi dell'Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l'organo inizialmente eletti.
6. Per l'elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso e per la Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste.
7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle operazioni di voto. In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero di componenti l'organo da eleggere. Per l'elezione del Consiglio Nazionale potrà essere espresso un numero di preferenze fino ai 2/3 dei componenti l'organo da eleggere, arrotondato per difetto.
8. Qualora sia stata presentata una sola lista, è data la facoltà di presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell'inizio delle operazioni di voto. Nel caso di presentazione di una o più liste, il solo voto di lista comporta l'attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. L'espressione di voti di preferenza oltre a quello di lista comporta la sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non all'intera lista.
9. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque membri, di cui almeno due non vedenti.
10. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:
 - a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria;
 - b) nel caso di presentazione di più di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è comunque riservata la metà più uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono ripartiti fra le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.

ART. 51 (R)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

Comma I

In caso di dimissioni o di vacanza, comunque determinata, e qualora siano state presentate liste, il subentro avverrà nell'ambito della lista dell'eletto o degli eletti da sostituire.

Comma II

Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta sostituzione di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni, limitatamente al numero dei posti vacanti.

Tali elezioni dovranno aver luogo in seduta tempestivamente convocata.

Comma III

Ove si verificano contestualmente le dimissioni o la vacanza, comunque determinata, della maggioranza dell'organo, si procederà al suo rinnovo integrale.

Comma IV

Per l'elezione del Presidente, della Direzione e dei Consiglieri Nazionali, per la quale non è prevista la presentazione di liste, non è necessaria, anche se consentita, la formalizzazione di candidature, ferma restando la facoltà dei singoli aventi diritto al voto di esprimere intenzioni di voto.

Comma V

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci non è richiesta la presentazione di liste, né di candidature (che possono comunque essere presentate), ferma restando la facoltà dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

Comma VI

Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, si applicano le disposizioni previste per la elezione degli organi nazionali.

Comma VII

Per le elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale le liste di candidati dovranno essere

depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del decimo giorno libero precedente l'Assemblea.

Tali liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.

Comma VIII

Non è ammesso candidarsi in più liste per lo stesso Organo.

Comma IX

I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla presenza di una delle persone indicate nel Comma VII.

Comma X

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme di cui al precedente comma, nonché i giorni e l'orario in cui tale persona sarà a disposizione dei soci.

Comma XI

Per le votazioni a scrutinio segreto il votante potrà, a sua scelta, avvalersi della scrittura in Braille o di quella in nero.

Comma XII

Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun tipo di votazione.

Comma XIII

Nel caso di presenza di liste e di candidature le schede possono portare l'indicazione, in nero ed in Braille, delle liste (complete dei candidati) nonché delle candidature.

Comma XIV

Nelle elezioni le schede recano, di norma, la scritta "Elezioni per..." seguita dalla denominazione dell'organo da eleggere.

Comma XV

Il Presidente del seggio controlla che, durante le elezioni, una stessa persona non assista

più di due elettori.

Comma XVI

Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.

Comma XVII

Il Presidente del Collegio votante, prima dell'inizio delle operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonché il numero delle liste di appartenenza.

Comma XVIII

Qualora siano espresse più preferenze di quanto consentito, tutte le preferenze verranno annullate.

In tal caso, resta comunque valido il voto di lista, quando lo stesso sia esplicitamente espresso, oppure quando i candidati votati appartengano tutti alla stessa lista.

Comma XIX

Qualora l'elettore esprima preferenze totalmente o parzialmente difformi dalla lista prescelta, rimane valido il voto di lista e vengono annullate le preferenze espresse al di fuori della lista votata.

Comma XX

In presenza di una sola lista e di candidature estranee alla lista l'assegnazione dei seggi è effettuata in base alla graduatoria delle preferenze ottenute dai singoli candidati.

Comma XXI

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il solo voto di lista comporta l'attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. La espressione di voti di preferenza, oltre a quello di lista, comporta la sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non all'intera lista. Quando vengono espresse preferenze, possono essere votati anche candidati estranei alla lista fino a 1/3 dei componenti l'organo da eleggere, arrotondato per difetto, ma non inferiore all'unità.

Comma XXII

Qualora vi siano più liste, la mancanza dell'indicazione del numero della lista non comporta l'annullamento della scheda, quando dalle preferenze espresse risulti inequivocabilmente manifesta la volontà dell'elettore. In tale caso il voto viene assegnato alla lista di appartenenza dei candidati per i quali sono state espresse le preferenze.

Comma XXIII

Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza e la libertà del voto.

Comma XXIV

Le candidature vanno presentate al Presidente dell'organo competente all'elezione prima che sia disposto l'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente può designare altra persona a raccogliere le candidature di cui al precedente comma. L'ammissibilità delle candidature, una volta accettata dai candidati, è disposta dal Presidente dell'organo competente. In caso di contestazione decide l'organo competente alla elezione.

ART. 52 (S)

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate:
 - per le sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;
 - per le sezioni fino a 2500 soci da almeno 30 soci effettivi;
 - per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 50 soci effettivi;
 - per le altre elezioni almeno dall'8% della componente elettorale.
2. Il numero di candidati di una lista non può superare il numero dei componenti l'organo da eleggere, né essere inferiore ai 2/3 del medesimo organo.
3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve essere garantita

la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei due sessi.

4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinerà le modalità di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori norme elettorali.

ART. 52 (R)

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Comma I

Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole fattispecie determini numeri non interi, le espressioni "almeno" o analoghe vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni "non superiori a" o analoghe vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.

Comma II

La lista che non adempie alle prescrizioni di cui all'art. 52, comma 3, dello Statuto è irricevibile.

ART. 53(S)

I RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

- a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione Nazionale che decide in secondo grado;
- b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
- c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.
3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

ART. 53 (R)

I RICORSI GERARCHICI

Comma I

Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento negli articoli che precedono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi collegiali dell'Unione chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all'organo collegiale gerarchicamente superiore.

Comma II

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell'atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.

Comma III

I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell'ordinamento sono sempre impugnabili.

Comma IV

Una volta pervenuto il ricorso entro 15 giorni devono essere chieste all'Organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Comma V

L'organo chiamato ad esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni se trattasi di Consiglio Provinciale, Regionale e Direzione Nazionale ed entro 180 giorni se trattasi del Consiglio Nazionale.

Comma VI

Fino all'annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l'organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l'esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave ed irreparabile.

ART. 54 (S)

RIUNIONI APERTE

1. Le riunioni dei Consigli delle Sezioni Provinciali, Regionali e Nazionale sono aperte ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

ART. 54 (R)

RIUNIONI APERTE

Comma I

Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee, ed almeno tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle sedute relative agli Organi aperti alla partecipazione dei soci a norma di Statuto, che vanno trasmessi ai coordinatori dei Comitati Consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti comunali.

Comma II

Ogni Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma precedente:

le sedute del Consiglio Nazionale;

le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;

le sedute del proprio Consiglio Sezionale;

Comma III

I Presidenti degli Organi interessati sono tenuti a fornire, in tempo utile, il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Comma IV

La partecipazione dei soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta diritto di parola e di voto.

Comma V

I Consigli possono decidere lo svolgimento, parziale o totale, della seduta a porte chiuse, per motivi di ordine o quando trattasi di questioni riguardanti persone.

TITOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 55 (S)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:
 - a) dalla Direzione Nazionale;
 - b) dal Consiglio Nazionale;
 - c) dai Consigli Regionali;
 - d) dai Consigli delle Sezioni Provinciali;
 - e) da almeno dieci congressisti.
2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui alle precedenti lettere a) ed e), devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di 24 ore dall'apertura del Congresso medesimo.
3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al Congresso.

ART. 55 (R)

MODIFICHE DELLO STATUTO

Comma I

Tutte le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente devono essere presentate in forma articolata di emendamento, nei termini di cui all'art. 55, comma 2, dello Statuto.

Comma II

La Commissione per le modifiche allo Statuto, sulla base degli emendamenti presentati, redige un testo delle modifiche e lo trasmette al Presidente, che lo sottopone all'approvazione del Congresso.

ART. 56 (S)

LE SEZIONI INTERCOMUNALI

1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono conservate.

ART. 57 (S)

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Durante la vita dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra Onlus, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi

direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ART. 58 (S)

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.”

ART. 58 (R)

NORMA FINALE

Comma I

Quando sono previsti termini a giorni il giorno iniziale non si computa e si computa quello finale.

Comma II

Quando viene usato il termine "giorni liberi" non si computano né il giorno iniziale, né quello finale.”

